



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE IMPOSTE, LE TASSE COMUNALI E LA RELATIVA PROCEDURA D'INCASSO

Il Municipio di S. Antonino, richiamato:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 110 della Legge organica comunale (LOC);

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

Tutti i crediti che il Comune o una sua azienda municipalizzata vantano verso terzi.

Art. 2 Autorità di riscossione

- 1 Il Municipio è l'autorità competente per la riscossione di tutti i crediti del comune e delle aziende municipalizzate; esso esercita questa competenza tramite il servizio Cassa comunale.
- 2 Nelle singole fasi delle procedure d'incasso il Municipio è rappresentato dal responsabile dell'ufficio competente o dal Segretario Comunale. Il Municipio può in oltre autorizzare singoli funzionari comunali a rappresentarlo.

Art. 3 Titolo di credito

Le fatture e i conteggi emanati sono parificati ad una sentenza esecutiva ai sensi dell' art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

Art. 4 Procedura d'incasso

- 1 Per la procedura per l'incasso di ogni singolo credito, riservato il diritto superiore della Legge Tributaria in materia d'imposte, è valido il seguente iter:

Atto d' incasso	Termine di pagamento	Termine d'invio	Tipo d'intimazione
A. Fattura / Conteggio	30 giorni		Invio per postale normale o fattura
B. Richiamo di pagamento	30 giorni	Il richiamo di pagamento va emesso di regola al massimo entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura, al più presto dopo la data di scadenza della fattura.	Invio postale normale o fattura
C. Diffida di pagamento	30 giorni	La diffida di pagamento va emessa di regola al massimo entro 120 giorni dalla data di emissione della fattura, al più presto dopo la data di scadenza del richiamo di pagamento emesso.	Raccomandata
D. Procedura esecutiva	—	Salvo l'accordo di un piano di pagamento rateale in vigore e rispettato, la procedura esecutiva deve essere attivata entro l'anno dall'emissione della fattura.	—

- 2 Nei casi particolari, in cui l'incasso del credito sembri pregiudicato, la procedura potrà scostarsi dai termini suddetti, a discrezione dell'autorità di riscossione.
- 3 La mancata emissione degli atti B, C e D entro i termini massimi indicati al cpv 1 non preclude il diritto del Municipio all'emissione stessa e l'innesco della procedura d'incasso.

Art. 5 Minimi e condizioni per la fatturazione

- 1 La fattura non viene allestita se il titolo di credito dovuto è inferiore a Fr. 10.00 e il credito deve essere saldato a contanti.
- 2 Nel caso vi siano già crediti perseguiti a livello di procedura esecutiva (atto D), la consegna di atti subordinati all'Ordinanza sulle sportule di cancelleria o all'Ordinanza sulle tasse edilizie, nonché la refezione scolastica fuori dall'obbligo di frequenza o altri servizi comunali, avviene esclusivamente dietro pagamento a contanti anticipato.

Art. 6 Tasse procedurali

- 1 Per l'emissione della fattura (atto A) e l'emissione del richiamo di pagamento (atto B) non si prelevano tasse.
- 2 Per l'emissione di ogni diffida di pagamento (atto C) viene conteggiata una tassa amministrativa di Fr. 30.00.
- 3 Le spese derivanti dalla procedura esecutiva sono a carico del debitore; il Comune le anticipa e le riversa in seguito interamente sul debitore (Art. 68b LEF).
- 4 Rimangono riservate le tasse regolate da altre Ordinanze o dai Regolamenti comunali.

Art. 7 Interessi di ritardo

- 1 Su tutti i crediti maturano interessi di ritardo allo stesso saggio vigente per l'imposta cantonale.
- 2 L'interesse dovuto decorre a partire dal termine di pagamento della fattura / conteggio; il reclamo o il ricorso non sospendono il diritto all'incasso.
- 3 Interessi di mora maturati inferiori a fr. 20.00 sono condonati d'ufficio. Questo capoverso non si applica agli interessi derivanti da crediti per imposte.

Art. 8 Incasso in via esecutiva

Il limite minimo per l'incasso forzato in via esecutiva è fissato in fr. 100.00. Sotto questa soglia i crediti verranno cumulati con i successivi fino al superamento dell'importo minimo. Fanno eccezione i casi laddove non vi siano le premesse per un cumulo di crediti successivi (partenza dal comune del debitore) o gli stessi siano entro l'anno dove entrerebbero in prescrizione.

Art. 9 Dilazioni e rateazioni

- 1 Al debitore possono essere concessi dei piani di pagamento rateali o dilazionati la data di scadenza sia sui crediti di imposte che sulle tasse comunali.
- 2 Una richiesta di proroga dei termini entro 4 mesi dalla data di scadenza della fattura (atto A) può essere presentata senza particolari motivazioni.
- 3 Una richiesta di proroga dei termini superiore a 4 mesi dalla data di scadenza della fattura (atto A) deve essere effettuata per iscritto, motivata e comprovata.
- 4 Per dilazioni o rateazioni entro i 12 mesi dalla data di scadenza della fattura (atto A), il funzionario incaricato può evadere d'ufficio la richiesta. In tutti gli altri casi la decisione di concessione della dilazione o rateazione spetta al Municipio.
- 5 Nel caso eccezionale dove venga concesso un piano di rientro pluriennale, il debitore deve essere convocato almeno semestralmente dal funzionario incaricato per valutare se i presupposti che hanno portato alla dilazione siano confermati o si possa rivedere il piano di rientro. Una modifica del piano di rientro sottostà all'approvazione da parte del Municipio.

Art. 10 Casi particolari

Per casi particolari il Municipio può farsi rappresentare da una ditta specializzata nel recupero crediti dopo aver evaso almeno gli atti A, B e C.

Art. 11 Reclamo

Riservate disposizioni di legge superiori, sulle decisioni amministrative è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 12 Ricorso

Riservate disposizioni di legge superiori, sulle decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 13 Norme transitorie

Accordi di pagamento rateali antecedenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono da ritenere validi per la durata massima di 12 mesi. In quel tempo, per i piani di rientro più lunghi, l'accordo dovrà essere riesaminato per approvazione dal Municipio.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni ed entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Esposta agli albi comunali nel periodo dal 23.01.2017 al 21.02.2017.

6592 S. Antonino, 20 gennaio 2017

IL SINDACO: 
Simona Zinniker

PER IL MUNICIPIO 

IL SEGRETARIO: 
Davide Vassalli

RM No. 45 del 16.01.2017